



REGOLAMENTO SALVAGUARDIA

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 125/07 del 3 agosto 2007 e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 337/07 e successive modificazioni e integrazioni

12 Ottobre 2018

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 125/07 e della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 337/07 e successive modificazioni e integrazioni

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni di cui al TIV, nonché le seguenti definizioni:

- **Aree servibili** è il numero massimo di aree, di cui al comma 2.2 del Regolamento, per le quali la società partecipante alla Procedura si rende disponibile a fornire il servizio di salvaguardia;
- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **Delibera** è l'Allegato A alla deliberazione 337/07 dell'Autorità, come successivamente modificata e integrata;
- **Esercente la salvaguardia** è la società di vendita di energia elettrica, esercente il servizio di salvaguardia di cui al comma 1.4 della legge n.125/07, individuato ai sensi della Procedura oggetto del presente Regolamento;
- **Parametro Ω** è il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti alla Procedura si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
- **Periodo di esercizio del servizio di salvaguardia** è il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alla Procedura;

- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata alla selezione degli esercenti la salvaguardia;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU ai sensi del comma 5.4 della Delibera;
- **TIV** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 301/2012/R/Eel del 19 luglio 2012, come successivamente modificata ed integrata.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 2.2, degli esercenti il servizio di salvaguardia che assicurino il servizio a partire dall'1 gennaio, dell'anno successivo all'anno di effettuazione della Procedura, continuativamente per la durata prevista dai vigenti decreti del Ministero dello Sviluppo Economico in materia, alle condizioni stabilite dal TIV.
- 2.2 Ai sensi del comma 3.1 della Delibera sono individuate le seguenti 10 (dieci) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:
- 1) Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige;
 - 2) Lombardia;
 - 3) Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia-Giulia;
 - 4) Toscana, Marche, Umbria;
 - 5) Sardegna;
 - 6) Lazio;
 - 7) Campania, Abruzzo;
 - 8) Puglia, Molise, Basilicata;
 - 9) Calabria;
 - 10) Sicilia.

TITOLO II

Ammissione alla procedura

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione alla procedura

- 3.1 Ai sensi del comma 7.1 della Delibera, sono ammesse a partecipare alla Procedura le società di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo aventi, alla data di presentazione delle istanze, i seguenti requisiti:
- a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purché tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo, società consortili costituite alternativamente in forma di società per azioni, società in

accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, consorzi con attività esterna, o forme equivalenti in caso di società estere;

- b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici

ovvero

aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale,

dove

per “continuativamente” si intende che il numero dei clienti serviti in ciascuno dei 12 mesi non deve essere mai stato inferiore ai valori indicati;

- d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings)

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle società partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle società non aventi il requisito;

- e) aver prestato alla CSEA la garanzia di cui all'articolo 4;

- f) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero non essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - g) nel caso in cui la società di vendita sia utente del dispacciamento, avere provveduto, entro la scadenza prevista dal contratto di dispacciamento, al completo versamento delle garanzie richieste da Terna per l'accesso al servizio per l'anno successivo a quello in cui ha luogo la Procedura, con riferimento al contratto di dispacciamento relativo ai clienti finali del mercato libero;
 - h) qualora la società che partecipa alla procedura concorsuale non sia anche utente del dispacciamento, il requisito di cui al comma 3.1, lettera g) deve essere soddisfatto dall'utente del dispacciamento che assicura l'esecuzione dei suoi contratti di somministrazione coi clienti finali.
- 3.2 Qualora alla data di cui al comma 6.3, la società partecipante si trovi in uno stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposta alla relativa procedura di ammissione, in deroga a quanto disposto dal comma 3.1 lettera f), la società ha titolo per partecipare alla Procedura se l'istanza è integrata dai documenti previsti dal comma 4, lettere a) e b) del richiamato articolo 186*bis*, redatti secondo i seguenti criteri:
- i. la relazione di cui alla richiamata lettera a) deve avere a oggetto tra l'altro la ragionevole capacità di svolgere il servizio di salvaguardia per l'intero periodo di esercizio;
 - ii. la dichiarazione di cui alla richiamata lettera b) deve pervenire da altro operatore in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 3.1 ad eccezione della lettera e) del Regolamento, il quale deve assumere l'impegno a mettere a disposizione della società partecipante, per l'intero periodo di cui al comma 2.1, le risorse necessarie all'erogazione del servizio di salvaguardia, nonché a subentrare alla medesima società nell'erogazione del medesimo servizio, alle condizioni definite dai provvedimenti dell'Autorità, nel caso in cui questa fallisca, ovvero non sia più in grado di svolgere il servizio.

Articolo 4

Garanzia dell'affidabilità dell'offerta

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 8 della Delibera, le società di vendita interessate a partecipare alla Procedura devono costituire presso la CSEA, entro il giorno lavorativo precedente il termine di cui al comma 6.3, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di fideiussione bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato 2* al Regolamento, valida ed efficace a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura, di cui al comma 6.3, fino all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui si svolge la Procedura. Tale fideiussione deve essere inviata alla CSEA entro i termini di cui al comma 6.3.

- 4.2 La CSEA, dopo aver acquisito il parere favorevole di AU, libera la garanzia di cui al comma 4.1, entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti che ne fanno richiesta prima della naturale scadenza la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 4.3 In caso di partecipazione non conforme alle disposizioni del Regolamento, compresa l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3.1 lettere g) e h) e all'articolo 12, su indicazione di AU, sentita l'Autorità, la CSEA escute la garanzia di cui al comma 4.1.

Articolo 5

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

5.1 Le società di vendita che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la propria istanza irrevocabile di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:

- a) dichiarazione di essere costituita secondo una delle forme societarie ammesse a partecipare alla Procedura secondo quanto prescritto dal comma 3.1, lettera a);
- b) copia della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
- c) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1, lettera c), inoltre nella stessa certificazione deve essere esplicitamente dichiarato il numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente, in Italia, dall' esercente negli ultimi 12 mesi, ai fini della verifica del vincolo di cui alla lettera g) punto ii del presente comma;
- d) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti di giudizio di rischiosità futura di cui al comma 3.1, lettera d),

ovvero

qualora il requisito di cui al comma 3.1 lettera d) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto istante:

- i. equivalente dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla società controllante,
- ii. lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 5* al Regolamento, che dichiara di impegnarsi a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel capitale sociale del soggetto istante sufficiente a esercitarne, congiuntamente, il controllo:

- i. equivalenti dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle società che congiuntamente esercitano il controllo, attestanti il possesso di tale requisito da parte di ciascuna di esse,
- ii. lettera di garanzia rilasciata congiuntamente da tali società, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 5bis* al Regolamento, che esprima l'impegno, da parte di queste ultime, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante,

ovvero

qualora il requisito di cui al comma 3.1 lettera d) non sia soddisfatto da tutte le società partecipanti al RTI, le società del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono presentare:

- i. equivalente dichiarazione sostitutiva rilasciata da una delle società partecipanti al raggruppamento che attesti il possesso di tale requisito da parte della medesima;
- ii. una lettera di garanzia, rilasciata dalla società di cui sopra che dichiara di impegnarsi a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto non avente il requisito, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 6* al Regolamento;

e) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 4 rilasciata a favore della CSEA;

f) dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero, di non essere sottoposta a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni

ovvero

qualora la società si trovi nella situazione di cui al comma 3.2, documentazione prevista dal comma 4 lettere a) e b) dell'articolo 186*bis* del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 redatta secondo i criteri indicati nei punti i. e ii. del comma 3.2, nonché la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) del presente comma relativa al soggetto di cui al comma 3.2, punto ii e la dichiarazione che il medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero, che non è sottoposto a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;

g) l'offerta irrevocabile, redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 3* al Regolamento, in termini di:

- i. valore del parametro Ω , espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale, per ciascuna area di cui al comma 2.2 per la quale si intenda partecipare;
- ii. il numero massimo di aree di cui al comma 2.2 per le quali si rende disponibile a fornire il servizio; tale numero non può essere superiore al numero dei clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;

- iii. il grado di preferenza, espresso in numero intero, associato a ciascuna area di cui al comma 2.2 per cui viene presentata l'offerta;
- h) dichiarazione di impegno a rilasciare a favore della CSEA la fideiussione bancaria, di cui all'articolo 12, qualora risulti individuato quale esercente la salvaguardia per l'area territoriale oggetto d'offerta sulla base della graduatoria di cui all'articolo 9;
- i) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni concernenti la Procedura, con relativi recapiti telefonici, di posta elettronica certificata ed e-mail;
- j) qualora la società che partecipa alla Procedura non sia anche utente del dispacciamento, i nominativi di tutti gli utenti del dispacciamento che assicurano l'esecuzione dei contratti di somministrazione coi clienti finali del soggetto istante a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento della Procedura.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 6.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell' *Allegato 1* al Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'articolo 5.
- 6.2 Le offerte di cui al comma 5.1 lettera g) devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell' *Allegato 3* del Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante.
- 6.3 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore 16:00 del quinto giorno successivo al termine di cui al comma 4.2 della Delibera di ciascun anno in cui si svolge la Procedura, al seguente indirizzo: Acquirente Unico S.p.A, viale Maresciallo Pilsudski 120/A, 00197 Roma, recando sulla busta la dicitura: "Domanda di ammissione alla procedura di individuazione dell'esercente la salvaguardia". Qualora tale termine cada di sabato o domenica, la scadenza si intende prorogata al lunedì successivo.
- 6.4 Le domande di ammissione devono essere recapitate a mano o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recapito manuale l'ufficio posta di AU, acquisite le generalità del messo, rilascia apposita ricevuta.
- 6.5 Le buste chiuse sono custodite presso l'ufficio posta di AU sino al termine di cui al comma 6.3 e successivamente consegnate alla Commissione di cui al comma 7.1 con accluso l'elenco dei nominativi dei mittenti e del relativo orario di ricezione.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 6.3, ovvero non completate entro lo stesso termine, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III
Svolgimento della procedura

Articolo 7
Esame della documentazione

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della Procedura è istituita, allo scadere del termine di cui al comma 6.3 del Regolamento, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante. I componenti della Commissione sono scelti tra persone dotate di requisiti di professionalità ed esperienza tali da assicurare le competenze necessarie allo svolgimento dei compiti della medesima.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
- a) verificare gli adempimenti di cui all'articolo 6 da parte dei partecipanti alla Procedura;
 - b) esaminare la documentazione di cui all'articolo 5 e svolgere le verifiche di completezza e conformità in base ai requisiti previsti dall'articolo 3;
 - c) verificare la validità delle offerte di cui al comma 5.1 lettera g), secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - d) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati di cui al comma 5.1 lettera i), relativamente alle dichiarazioni rese ed alle comunicazioni presentate;
 - e) redigere l'ordine di priorità delle offerte secondo quanto previsto all'articolo 9;
 - f) trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere del presente comma, al legale rappresentante di AU ai fini dell'aggiudicazione.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui documenti e sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.
- 7.4 AU richiede a Terna, entro il giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma 6.3 le informazioni necessarie per verificare il requisito di cui al comma 3.1 lettere g) e h).
- 7.5 Terna, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi i termini di cui al comma 7.4, invia ad AU le informazioni richieste; qualora non risponda entro tale termine, AU provvede a darne comunicazione all'Autorità.

Articolo 8

Controllo di validità delle offerte

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se riporta le indicazioni di cui al comma 5.1 lettera g).
- 8.2 L'offerta presentata nei termini di cui al comma 6.3, si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione. Qualora da parte della stessa società di vendita pervengano più domande di ammissione, sarà considerata valida l'ultima domanda pervenuta in ordine temporale.
- 8.3 È possibile indicare una sola offerta per ciascuna area territoriale. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

Articolo 9

Ordine di priorità delle offerte

- 9.1 La Commissione, per ciascuna area territoriale, forma una graduatoria ordinando le offerte pervenute secondo valori crescenti del parametro Ω individuando i partecipanti che hanno indicato il valore più basso. Qualora due o più partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro Ω , la Commissione procede a individuare i partecipanti tramite sorteggio.
- 9.2 Ai fini della graduatoria, la Commissione verifica che il numero massimo di aree servibili rispetti il vincolo previsto ai sensi del comma 5.1, lettera g), punto ii. Qualora tale vincolo non sia rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell'offerta saranno escluse le aree indicate con grado di preferenza più bassa.
- 9.3 Il partecipante che risulta primo in graduatoria, ai sensi del comma 9.1, è individuato provvisoriamente quale esercente il servizio di salvaguardia. Qualora lo stesso partecipante risulti primo in graduatoria in più aree territoriali verrà individuato provvisoriamente come esercente il servizio di salvaguardia per un numero di aree corrispondente al numero massimo di aree servibili, con l'esclusione delle aree da questi indicate con grado di preferenza più bassa.
- 9.4 La Commissione reitera la procedura di cui ai commi 9.2 e 9.3 per le aree territoriali non assegnate in precedenza, con l'esclusione dei soggetti già assegnatari nelle iterazioni precedenti, di un numero di aree pari al numero massimo di aree servibili.
- 9.5 Tutte le assegnazioni si ritengono provvisorie fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della fideiussione a garanzia dell'esercizio della salvaguardia di cui all'articolo 12. In caso di mancato rilascio della fideiussione si applica quanto disposto al

comma 12.3. Nell'ipotesi in cui l'assegnatario si trovi nella situazione di cui al comma 3.2, inoltre, l'assegnazione si riterrà provvisoria fino alla verifica dell'avvenuto rilascio a favore della CSEA della fideiussione a garanzia dell'esercizio della salvaguardia da parte dell'operatore di cui al comma 3.2 lettera ii), secondo i termini e le modalità stabiliti dal comma 12.8. In caso di mancato rilascio della fideiussione da parte del soggetto di cui al comma 3.2. lettera ii) si applica quanto disposto al comma 12.9.

- 9.6 La comunicazione ai soggetti individuati provvisoriamente quali esercenti il servizio di salvaguardia è effettuata dalla Commissione tramite posta elettronica certificata ed e-mail ai soggetti incaricati di cui al comma 5.1, lettera i), dagli indirizzi sui.au@pec.acquirenteunico.it e serviziodialsalvaguardia@acquirenteunico.it.

Articolo 10 *Esito della Procedura*

- 10.1 La Commissione, espletata la verifica del rilascio a favore della CSEA della garanzia di cui all'articolo 12 da parte dell'esercente provvisoriamente individuato ai sensi dell'articolo 9, trasmette al legale rappresentante di AU il verbale di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f), per l'aggiudicazione definitiva dei soggetti esercenti il servizio di salvaguardia per ciascuna area territoriale, e pubblica sul proprio sito internet, entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolge la Procedura, il nominativo dell'esercente e il corrispondente valore del parametro Ω . Qualora tale termine cada di sabato o domenica, la scadenza si intende prorogata al lunedì successivo.
- 10.2 La Commissione, dopo il termine di cui al precedente comma 10.1, comunica alla CSEA di liberare entro 5 (cinque) giorni lavorativi le fideiussioni prestate, ai sensi del comma 12.3, lettera c), dai soggetti incaricati nell'ambito dell'eventuale nuova iterazione della procedura di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4 che risultino non aggiudicatari.

TITOLO IV **Disposizioni finali**

Articolo 11 *Obblighi di comunicazione*

- 11.1 Gli obblighi informativi posti in capo agli esercenti ai sensi del comma 4.1 della Delibera si intendono assolti da questi ultimi qualora inviati secondo il formato e le modalità di trasmissione dati resi noti da AU sul proprio sito internet.
- 11.2 In caso di mancata, incompleta o gravemente erronea messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 11.1, l'AU ne informa l'Autorità al fine dell'avvio di procedimenti, da parte dell'Autorità, per l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

- 11.3 Ai sensi dell'articolo 31.4 del TIV, i nuovi esercenti la salvaguardia, individuati tramite la presente Procedura, comunicano ad AU, via posta elettronica certificata all'indirizzo sui.au@pec.acquirenteunico.it e all'e-mail serviziodisalvanguardia@acquirenteunico.it, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal giorno 1 del mese di dicembre di ogni anno di effettuazione delle procedure l'avvenuto versamento delle garanzie finanziarie compilando il modulo contenuto nell'*Allegato 7* al Regolamento.
- 11.4 Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11.1 e 11.3 costituisce causa di escussione della garanzia per l'esercizio della salvaguardia. AU considera positivamente rispettato l'obbligo di cui al 11.3, nel caso siano state rilasciate le garanzie verso Terna relative al contratto di dispacciamento e, con riferimento ai contratti di trasporto, siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l'ammontare complessivamente versato per ciascuna area territoriale sia almeno pari al 90% della somma degli importi richiesti dalle imprese distributrici e pubblicati sul sito internet dell'AU;
 - le singole garanzie, se rilasciate, devono essere versate per il 100% dell'ammontare richiesto dalle imprese distributrici e pubblicato sul sito internet dell'AU.
- 11.5 AU è tenuto a comunicare all'Autorità, entro il mese di dicembre dell'anno in cui si svolge la Procedura, eventuali variazioni degli utenti del dispacciamento di cui al comma 5.1, lettera j).

Articolo 12

Garanzia per l'esercizio della salvaguardia

- 12.1 Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Delibera, entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria dell'incarico di esercente selezionato attraverso la Procedura, gli esercenti provvisori rilasciano fideiussione bancaria a favore della CSEA, a garanzia dell'assolvimento del servizio di salvaguardia e dello svolgimento dello stesso in conformità delle disposizioni previste dal TIV e ne danno comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata sui.au@pec.acquirenteunico.it e all'e-mail serviziodisalvanguardia@acquirenteunico.it ad AU, allegando copia della fideiussione stessa. La medesima fideiussione deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla CSEA entro il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria dell'incarico di esercente.
- 12.2 La fideiussione di cui al comma 12.1, di importo pari a 1.000.000 (un milione) di euro per ciascuna delle aree per il quale l'esercente risulta assegnatario, redatta in base al modulo contenuto nell'*Allegato 4* del Regolamento, deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/ succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura.
- 12.3 In mancanza di rilascio della fideiussione di cui al comma 12.1 entro i termini ivi indicati o in caso di rilascio per un importo inferiore a quello previsto al comma 12.2:

- a) il soggetto che non ha rilasciato la fideiussione viene escluso dalla graduatoria;
- b) la fideiussione di cui all'articolo 4 viene escussa;
- c) l'individuazione provvisoria decade ed è effettuata una nuova iterazione della procedura di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4. La Commissione procede all'individuazione provvisoria in seconda istanza e ne invia comunicazione via posta elettronica certificata e e-mail ai soggetti incaricati interessati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i); l'esercente aggiudicatario in via definitiva è individuato selezionando il soggetto che occupa la migliore posizione in graduatoria tra coloro che avranno rilasciato la fideiussione di cui al comma 12.1 entro le ore 16:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di individuazione provvisoria.

12.4 Costituisce causa di escussione della garanzia di cui al comma 12.2 il venire meno della titolarità, direttamente o indirettamente, dei contratti di dispacciamento e di trasporto o il mancato versamento delle garanzie finanziarie.

12.5 In caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformità delle disposizioni previste, su richiesta dell'Autorità, la CSEA escute la garanzia.

12.6 In caso di escussione, anche parziale, della garanzia l'esercente è tenuto integrarla fino al raggiungimento dell'intero ammontare o a fornirne una nuova redatta in base al modulo contenuto nell'*Allegato 4*, senza soluzione di continuità con la precedente.

12.7 L'operatore di cui al comma 3.2 lettera ii), provvede secondo i medesimi termini e le medesime modalità previste ai commi 12.1 e 12.2, a rilasciare alla CSEA, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dell'incarico in capo alla società partecipante, fideiussione bancaria pari a quanto previsto al comma 12.2, redatta in base al modulo contenuto nell'*Allegato 4bis* del Regolamento, e una fideiussione bancaria GAR_r il cui importo è determinato, per ciascuna area r in cui la società partecipante è risultata assegnataria, in misura pari a:

$$GAR_r = 0,05 * 70 * E_{SAL_r}$$

dove E_{SAL_r} è il valore in MWh dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali in salvaguardia serviti nell'area r negli otto mesi solari precedenti il mese in cui si svolge la Procedura. La fideiussione redatta in base al modulo contenuto nell'*Allegato 4ter* del Regolamento, deve essere emessa da istituto bancario italiano o da filiale/ succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore a 90 (novanta) giorni dal termine dell'incarico di esercente individuato attraverso la presente procedura.

12.8 In mancanza di rilascio della fideiussione di cui al comma 12.7, entro i termini ivi indicati, o in caso di rilascio per un importo inferiore a quello previsto:

- a) la fideiussione di cui all'articolo 4 viene escussa;
- b) il soggetto individuato provvisoriamente ai sensi del comma 9.3 viene escluso dalla graduatoria;

- c) l'individuazione provvisoria decade ed è effettuata una nuova iterazione della procedura di cui ai commi 9.2, 9.3 e 9.4 secondo quanto indicato al comma 12.3 lettera c).

12.9 AU mette a disposizione della CSEA le informazioni rilevanti ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 12.7.

Elenco degli allegati

Allegato 1	modulo per la presentazione della domanda di ammissione
Allegato 2	modulo per la fideiussione bancaria per l'ammissione alla procedura
Allegato 3	modulo per la presentazione delle offerte
Allegato 4	modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio
Allegato 4 bis	modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e per gli importi di cui al comma 8.2 della Delibera
Allegato 4 ter	modulo per la fideiussione bancaria per lo svolgimento del servizio di salvaguardia per i soggetti di cui al comma 7.2 lettera ii) e per gli importi di cui al comma 8.6 della Delibera
Allegato 5	lettera di garanzia della controllante
Allegato 5bis	lettera di garanzia delle società controllanti congiuntamente
Allegato 6	lettera di garanzia della società facente parte del raggruppamento d'impres
Allegato 7	modello comunicazione garanzie verso società di distribuzione e Terna

Roma, 12 ottobre 2018